Mandato di Brokeraggio

Spett.Le
M.B. Insurance S.r.l.
Via Guido D'Arezzo, 16
00198 Roma

Oggetto: **Incarico di Consulenza**

A decorrere dal 27.07.2015 Vi affidiamo l'incarico di amministrare in via esclusiva i nostri contratti assicurativi in Italia ed all'Estero.

In relazione a quanto sopra, resta inteso che:

1. Vi autorizziamo ad intrattenere, nel nostro interesse, con la Compagnie di Assicurazione, tutti i rapporti inerenti, ed a trattare stipulazioni di nuove polizze, rinnovi o modifiche di quelle in corso;
2. Ogni operazione di cui sopra dovrà avvenire con il nostro preventivo benestare;
3. Sarà nostra cura versarVi in tempo utile alla corretta copertura dei rischi, i premi relativi alle polizze da noi accettate;
4. Nel prendere atti che la Vostra remunerazione deriva dalle commissioni delle nostre polizze, rimane stabilito che il Vostro servizio ci viene prestato senza oneri da parte nostra;
5. Ci darete assistenza nelle gestione di eventuali sinistri;
6. Il presente incarico ha durata annuale dalla decorrenza di cui sopra, e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo revoca da inviarsi da ambo le parti con preavviso di novanta giorni.
7. L'A.N.I.Ped autorizza, a partire dalla data odierna e per tutta la durata del rapporto di collaborazione, la MB Insuance SRL di cui sopra, ad utilizzare il LOGO Aniped, così' come presente sul sito nazionale www.aniped.it , ai sensi del D.Lgs n. 196/203, per gli scopi necessari alla divulgazione delle convenzione in oggetto, con facoltà piena di pubblicizzarlo e pubblicarlo sul proprio sito internet nazionale www.mbassicura.it.

Distinti Saluti

Timbro e Firma

Prof. Gian Luca Bellisario - Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Ass. Nazionale Italiana dei Pedagogisti
A.N.I.PED.
Via Martiri VI Ottobre, 22
66034 Lanciano (CH)

M.B. Insurance S.r.l.

CONVENZIONE ASSICURATIVA ESCLUSIVA ANIPED PER IL TRAMITE DELLA M.B.INSURANCE SRL

PERIODO 01/07/2015 – 01/07/2016

MANUALE DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
ESTRATTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

M.B. Insurance S.r.l. Via Guido D'Arezzo, 16 - 00198 ROMA TEL 0683773352 e.mail: info@mbassicura.it

M.B. Insurance S.r.l.

Tra la M.B. Insurance S.r.l. e l' A.N.I.PED., si è stipulata la convenzione per la copertura assicurativa per i seguenti rischi:

- Rc Professionale
- TUTALE LEGALE
- POLIZZA MALATTIA

Assicurati: tutti gli associati alla A.N.I.PED
Garanzie e somme assicurate RC professionale

La polizza ha le seguenti caratteristiche:

- È impostata su base **"CLAIMS MADE"**;
- Retroattività **2** anni;
- In caso di decesso dell'Assicurato prevede il prolungamento della copertura, fino a cinque anni, per le richieste tardive, cioè quelle pervenute agli eredi dopo la cessazione dell'attività e relative a fatti commessi durante il periodo di validità della polizza;

Condizioni aggiuntive:

- Tutela della privacy ;
- NO TACITO RINNOVO

M.B. Insurance S.r.l. Via Guido D'Arezzo, 16 - 00198 ROMA TEL 0683773352 e.mail: info@mbassicura.it

Oggetto dell'assicurazione:

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale , interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza, salvo i minori sottolimiti ove previsti.

Inizio e termine della garanzia e sostituzione di polizza

La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo, purché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non anteriormente alla data di retroattività di 2 anni.

Qualora non sia stata riportata alcuna data, la stessa coinciderà con la data di effetto della presente assicurazione.

Ove la presente polizza ne sostituisca altra stipulata con l'Impresa, è escluso qualsiasi cumulo di garanzie; pertanto, in caso di sinistro che rientri nell'ambito di copertura di ambedue le polizze, si applicheranno esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Persone non considerate nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi:

a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) i collaboratori, dipendenti e praticanti – e chi si trovi con costoro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, compresi, quando gli Assicurati facciano parte di uno Studio Associato, i Soci e/o gli Associati medesimi;

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato, o le persone indicate alla lettera a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;

e) quando l'Assicurato/Contraente non è una persona fisica, i Soci a responsabilità illimitata, i legali rappresentanti, gli amministratori nonché le persone che si trovino con i predetti nei rapporti di cui alla lettera a).

Esclusioni

Premesso che l'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto, l'assicurazione non vale altresì:

a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale cui si riferisce la richiesta, l'Assicurato non era iscritto all'Albo istituito per legge, ove previsto;

b) per la responsabilità derivante da condotta contraria all'ordine pubblico o contraria alle leggi, decreti o regolamenti che disciplinano la professione;

c) per le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;

d) per le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;

e) per le sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'Assicurato;

f) per le sanzioni pecuniarie per le quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

g) per il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso;

h) per i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

i) per l'inosservanza delle norme sulla "Privacy" per il trattamento e la tutela dei dati personali; (derogata)

j) per i danni causati o subiti dalle cose di proprietà dell'Assicurato/Contraente od allo stesso in consegna e custodia o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, nonché per i danni da furto o da incendio;

k) per le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare B);

l) per i danni derivanti da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

m) per i danni conseguenti alla proprietà e/o conduzione dei locali costituenti l'agenzia e/o uffici, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare E, nonché di immobili in genere;

n) per i danni derivanti da mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date e delle valute;

o) per i danni derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall'Assicurato e realizzato o adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;

p) per le ipotesi disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive se non espressamente richiamate nel frontespizio di polizza.

q) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate del D.Lgs 81/2008;

r) per i quali la responsabilità sia addebitata all'Assicurato in conseguenza di mancata, errata o incompleta acquisizione del consenso informato.

Inoltre l'assicurazione non comprende i danni:

• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

• da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa, nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

• da campi elettromagnetici.

Condizioni Particolari

(sempre operanti)

A. Colpa grave dell'Assicurato e dolo dei dipendenti

L'Impresa risponde altresì dei danni cagionati con colpa grave dall'Assicurato/Contraente, oppure con dolo o colpa grave dai dipendenti e/o collaboratori, dei quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge, ferma in ogni caso l'esclusione di cui alla lettera d) – Rischi esclusi.

B. Interruzione e sospensione di attività

L'assicurazione comprende altresì, a parziale deroga di quanto previsto all'art. Rischi esclusi lettera k), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate

all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo e detraendo lo scoperto e/o franchigia indicati in polizza.

C. Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

D. Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto il rimborso, ad un Collegio di tre periti, nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta dell'Assicurato/Contraente, presso la Direzione dell'Impresa stessa o presso la Sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

CONDIZIONI PARTICOLARI RICHIAMATE IN POLIZZA

E. Conduzione dello studio ed RC verso i dipendenti

La garanzia comprende altresì, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Restano comunque esclusi i danni.

a) da furto;

b) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c) da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;

d) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

e) derivanti all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N° 494/96, nonché da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

L'Impresa si obbliga altresì, e ciò a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano le attività professionali, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), in veste di responsabile civile quale datore di lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione:

• all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38,

• al prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000, non inferiore al 6%.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

Restano in ogni caso escluse dalla copertura assicurativa le malattie professionali.
Le estensioni di garanzia previste dalla presente Condizione Particolare si intendono prestate fino alla concorrenza dell'importo di Euro 150.000, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

F. Garanzia a favore degli eredi

Nei casi di cessazione dell'attività a seguito di morte dell'Assicurato, la garanzia è prorogata a favore degli eredi, per le richieste di risarcimento da essi ricevute in relazione ad asseriti comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nell' esercizio della propria attività professionale durante il periodo di validità della presente polizza, comprensivo del periodo di retroattività.
Questa proroga di garanzia opera per le denunce di sinistro pervenute all'Impresa entro 5 anni dalla cessazione dell'attività ed è prestata nei medesimi termini e condizioni della garanzia originaria, salvo quanto sotto specificato in relazione al massimale.
La presente proroga è prestata fino alla concorrenza del massimale riportato sul frontespizio di polizza, che rappresenta la massima complessiva esposizione dell'Impresa per tutti i sinistri denunciati dopo la morte dell'Assicurato, indipendentemente dal numero degli stessi.

G. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto nelle esclusioni lettera i), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norma sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dio richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

M.B. Insurance S.r.l.

Premi RC PROFESSIONALE

L'assicurato A.N.I.PED. potrà assicurarsi scegliendo una tra le **DUE** opzioni previste:

Massimale 250.000 premio annuale € 190

Massimale 500.000 premio annuale € 250

POLIZZA TUTELA LEGALE

MASSIMALE € 20.000 PER SINSITRO ILLIMITATO PER ANNO

PREMIO € 150 SINGOLA

PREMIO PER MINIMO 50 ASSOCIATI € 110

Cerbara, 27/7/2015

M.B. Insurance S.r.l. Via Guido D'Arezzo, 16 - 00198 ROMA TEL 0683773352 e.mail: info@mbassicura.it

M.B. Insurance S.r.l.

POLIZZA SANITARIA

GARANZIA OSPEDALIERA		BASE	LIGHT	MEDIA
Ricovero con intervento / Day Hospital Ricovero senza intervento				
(Massimale osp. €)		50.000 di massimale	100.000 di massimale	200.000 di massimale
Condizioni in Network		senza franchigia e scoperti	senza franchigia e scoperti	senza franchigia e scoperti
Condizioni fuori Network		scoperto: 20% franchigia: € 1.000 min € 2.500 max	scoperto: 10% franchigia: € 1.000 min € 2.500 max	scoperto: 10% franchigia: € 1.000 € 2.500 max
Pubblico / Diaria sostitutiva		€ 50,00 al giorno per max 90 gg.	€ 100,00 al giorno per max 180 gg.	€ 100,00 al giorno per max 180 gg.
Sublimiti:	parto naturale (€)	2.000	2.000	2.500
	parto cesareo/aborto (€)	4.000	4.000	4.500
	laser ad eccimeri (€)	1.000	1.000	1.200
	interventi ambulatoriali	1.000	1.000	1.000
	pre/post (gg.)	90 / 90	90 / 90	90 / 90
GARANZIA EXTRAOSPEDALIERA				
Alta diagnostica				
Massimale (€), scoperto (%), min. (€)		1.000 max, 20% scoperto, 50 min.	3.000 max, 20% scoperto, 60 min	5.000 max, 20% scoperto, 50 min
Visite ed accertamenti				
Massimale (€), scoperto (%), min. (€)		1.000 max, 20% scoperto, 50 min.	2.000 max, 20% scoperto, 60 min.	3.000 max, 20% scoperto, 50 min.
Odontoiatrica				
Massimale (€), scoperto (%), min. (€)		100 max, 20% scoperto, 40 min.	x	x
Lenti ed occhiali				
Massimale (€), franch. (€)		100 max, 50 franchigia	x	x
Ticket				
Massimale (€)		200 max	500 max	1.000 max
Contributo integrativo (in €) a nucleo			1.500,00 + 65,00	1.980,00 + 65,00
Contributo integrativo (in €) per single		660,00 + 65,00	900,00 + 65,00	1.380,00 + 65,00

Legenda: x: garanzie assenti

Ai contributi va sempre aggiunta la quota associativa di base (+ 65,00 € non frazionabile), da pagare in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del sussidio.
Età di ingresso: max 70 anni - Età di uscita: max 80 anni - La combinazione NUCLEO comprende i coniugi (anche more uxorio) e i figli (anche se fiscalmente non a carico e comunque con età non superiore a 26 anni)

Prof. Gian Luca Bellisario - Presidente Nazionale A.N.I.PED. Ass. Nazionale Italiana dei Pedagogisti
A.N.I.PED.
Via Martiri d'Ungheria 22
66034 Lanciano (CH)

K INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI (ART.13 D.LGS. N.196/03)

INFORMATIVA RESA AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito denominato Codice), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, in qualora di Titolare del trattamento Vi informiamo di quanto segue:

1. Trattamento dei dati personali per finalità consulenziali

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, comuni e sensibili richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della società delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e di tutte quelle connesse (compresa la gestione di eventuali sinistri) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ivi compresa la valutazione delle sue esigenze assicurative disciplinata dall'art. 52 del Reg. Isvap 05/2006 gli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla valutazione delle Sue esigenze assicurative e alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento di tutte le informazioni può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati secondo le modalità previste dall'art. 34 del Codice. La società svolge il trattamento tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformante alle istruzioni ricevute dalla società in qualità di Responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti e i collaboratori della società nell'ambito delle funzioni a cui sono adibiti ed esclusivamente per il perseguimento delle specifiche finalità indicate nelle presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

4. Comunicazione dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative alle disposizioni antiriciclaggio (L. 197 del 5/7/1991 e ss modifiche), Archivio Sinistri Circolazione presso l'Isvap (L. 28/03/2000, n. 70), etc., tuttavia l'eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto di assicurazione o di gestire eventuali sinistri che si verifichino nel corso della validità delle polizze di assicurazione intermediate. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo, quali, a titolo esemplificativo, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, produttori, broker e altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; società di servizi a cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi, e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici . In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il registro pubblico tenuto dal "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

5. Trasferimento di dati all'estero

Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere trasferiti fuori del territorio nazionale verso paesi dell'Unione Europea.

6. Diritti dell'Interessato

L'articolo 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra i quali:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- l'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c., dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si segnala che i diritti suddetti non possono essere esercitati se i trattamenti dei dati personali sono effettuati in base alle disposizioni della normativa c.d "antiriciclaggio" (Legge nr.197/91).

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento in ambito italiano è la M.B. INsurance S.r.l. (nella persona dell'Amministratore Unico), con sede legale a Roma in Viale Parioli, 10.

Prof. Gian Luigi Bellisario Presidente Nazionale A.N.I.P.E.D. Via Marconi Crotone (Cs) 88034 Lamezia FIRMA Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti